



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XIV

Alla società
ANCI Servizi S.r.l.
Sezione C.I.M.A.C.
Via Monterosa 21
20149 MILANO

Trasmissione via PEC
assocalzaturifici@pec.it

OGGETTO: Direttiva 89/686/CEE per i dispositivi di protezione individuale - Decreto di autorizzazione alla certificazione CE.

Si allega copia del decreto che rilascia l'autorizzazione a svolgere le attività di valutazione della conformità, secondo la direttiva in oggetto.

Si informa altresì che il medesimo provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico alla posizione raggiungibile attraverso il percorso: " <http://www.mise.gov.it/> > Mercato e consumatori > Normativa Tecnica > Organismi di valutazione della conformità > Dispositivi di protezione individuale ".

Per la Div XIV del MiSE
Il Dirigente
(Dott.ssa Antonella d'Alessandro)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

E

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli articoli 45 e 46 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A

- VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’articolo 1, comma 12, con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 *“Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”*, in particolare l’articolo 2 comma 2, con cui la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale»;
- VISTA** la Direttiva del Consiglio 89/686/CEE e s.m.i., concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
- VISTO** il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 289 del 09 dicembre 1992, di attuazione della direttiva 89/686/CEE citata;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTO** il Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE citata in ogni sua parte a decorrere dal 21 aprile 2018;
- CONSIDERATO** che gli artt. da 20 a 36 e l’art. 44 del predetto Regolamento si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
- VISTA** la Convenzione, rinnovata il 16 luglio 2015, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa ai dispositivi di protezione individuale e successive modifiche ed integrazioni;
- ACQUISITA** la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 7 ottobre 2016, con la quale il certificato di accreditamento rilasciato a favore di ANCI- Servizi- srl Sezione CIMAC, Via Monterosa, 21, 20149 Milano è aggiornato con l’inserimento del Regolamento 425 citato;
- ACQUISITA** la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 31 marzo 2017 con la quale è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento a favore della predetta Società dell’accreditamento con riferimento alla Direttiva 89/686 ed al regolamento 425/2016, con scadenza 24 luglio 2021;

VISTA l'istanza della società ANCI- Servizi-srl Sezione CIMAC in data 6 aprile 2017 ed integrata in data 12 giugno 2017, volta ad ottenere l'autorizzazione ad operare ai sensi della Direttiva 89/686/CEE nonché del Regolamento UE 2016/425, con riferimento a specifici Dispositivi elencati nell'istanza;

ACQUISITA autocertificazione antimafia (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) ed in attesa di esito della consultazione della BDNA in data 15 febbraio 2017;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art. 1

La società ANCI-Servizi-srl Sezione C.I.M.A.C., Via Monterosa, 21, 20149 Milano è autorizzata con riferimento alla Direttiva 89/686/CEE ad emettere certificazione CE di conformità in base ai moduli di valutazione-Artt. 10, 11 A e 11 B, riferita ai prodotti di seguito indicati:

- Tutti i Dispositivi di Protezione del piede e della gamba
- Dispositivi di Protezione per gli arti superiori:
 - guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;
 - guanti da lavoro di cuoio a cinque dita;
 - guanti di protezioni per utilizzatori di motoseghe;
 - guanti di protezione contro rischi meccanici, livelli 2,3,4,5;
 - guanti di protezione contro il freddo (fino a - 50°C);
 - guanti contro l'effetto delle vibrazioni;
 - guanti di protezione industriale contro aggressioni chimiche;
 - guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi;
 - guanti di protezione contro il freddo (oltre a - 50°C);
 - guanti, moffole e manicotti di materiale isolante per lavori sotto tensione
 - guanti di protezione per rischi termici.

A decorrere dal 21 aprile 2018, e sempre con riferimento ai medesimi prodotti, la Società è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità secondo quanto previsto all'Allegato V (Modulo B), all'Allegato VII (Modulo C2) e l'Allegato VIII (Modulo D) del Regolamento UE 2016/425

ART. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico, nonché alla Divisione III, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV e della Divisione III di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per il Regolamento di cui trattasi.

Art. 3

1. La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al 24 luglio 2021 ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/45 o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza sulla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.


Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e Consumatori", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità) ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma,

Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza
e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Fiorentino)



Direzione Generale della tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali
IL DIRETTORE GENERALE

(Romolo de Camillis)



d/lu

Ac